

Tribunale Ordinario di Latina

SEZIONE II CIVILE

in persona del giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente

ORDINANZA ex art. 702 bis c.p.c.

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2698/2022 del R.G.A.C., decisa nell'udienza cartolare del 19 settembre 2024 e vertente

TRA

- *Parte_1* n.q. di amministratore di sostegno di *CP_1*
e *CP_2* *Controparte_3*

rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro GERARDI per delega a margine del ricorso

PARTE ATTRICE

E

- *Controparte_4* (*P.IVA_1*)

rappresentato e difeso dall'avv. Lina VINCI per delega a margine della comparsa di costituzione;

PARTE CONVENUTA

OGGETTO: ricorso ex lege 67/2006.

CONCLUSIONI

Per l'odierna udienza cartolare di discussione del 19 settembre 2024 parte attrice concludeva come da note scritte depositate in data 9 settembre 2024 e parte convenuta in data 9 settembre 2024 da intendersi in questa sede trascritti e comunque in prosieguo riassunti.

FATTI DI CAUSA

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 20 maggio 2022 *Parte_1* n.q. di amministratore di sostegno di *CP_1* e l'associazione [...] *CP_3* per la libertà di ricerca scientifica convenivano in giudizio il *Controparte_4* deducendo:

- a) *CP_1*, nato a Sabaudia il 26/12/1971, residente in Terracina (LT), Via Bonificatori della Palude Pontina n. 33 così come *Pt_1* [...] è persona con disabilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 3, legge n. 104/92, come risulta accertato in data 31.03.2011 dalla *Parte_2* con verbale di visita collegiale ex art. 4 della citata legge;
- b) l'attore presenta una invalidità totale causata da tetraparesi da sclerosi multipla, sicché lo stesso si sposta in carrozzina e ha bisogno di continua assistenza;
- c) con decreto del 24/03/2022, il Giudice Tutelare del Tribunale di Latina, dott. Antonio Gabrielli, ha autorizzato *Parte_1* ad agire in giudizio - nella sua qualità di amministratrice di sostegno e quindi in nome e per conto del Sig. *CP_1* - nei confronti del *CP_4* [...] sulla base della legge n. 67/2006;
- d) l'associazione ricorrente è iscritta nell'elenco delle associazioni e degli enti legittimati ad agire per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità e, quindi, è legittimata ad agire in proprio nel presente giudizio sulla base dell'art. 4, comma 3, L. n. 67/2006;
- e) *CP_1* e le persone con disabilità motoria non possono accedere alle spiagge e al mare di *CP_4* a causa della presenza delle barriere architettoniche;
- f) il problema delle enormi difficoltà che le persone con disabilità incontrano per accedere alle spiagge e al mare di *CP_4* - e della conseguente discriminazione da loro subita - è stata per anni oggetto di numerosi incontri e confronti tra l'amministrazione comunale e la *Organizzazione_1* *Org_2*, in particolare con il vicepresidente di quest'ultima, dott.ssa *Persona_1* ;

- g) nel corso degli anni anche la stampa locale si è occupata della inaccessibilità delle spiagge di **CP_4** per le persone con disabilità. In particolare sono più di dieci anni che la Consulta Handicap della **Org_2** segnala al Comune di **CP_4** : a) che gli stabilimenti balneari presenti sul suo territorio sono inaccessibili, o accessibili solo in parte; b) che per una persona con disabilità motoria non è possibile entrare in acqua con la sedia job; c) che coloro che gestiscono le spiagge in concessione non rispettano le prescrizioni normative e tecniche in materia di accessibilità; d) che a fronte di questa scarsità di servizi il prezzo che le persone con disabilità devono pagare per frequentare gli stabilimenti balneari è molto alto e diventa insostenibile soprattutto nel mese di agosto. In proposito segnalava la lettera del 26.06.2021 inviata dal Presidente della **Organizzazione_3** **[...]** , Ing. **Persona_2** alla dott.ssa **[...]** **Controparte_5** . Nella lettera la **Org_1** H della **Org_2** ribadisce il problema della inaccessibilità delle spiagge e del mare di **CP_4** invitando nuovamente l'amministrazione ad attivarsi al fine di compiere tutte quelle opere necessarie in grado di rendere accessibile l'arenile. Proprio a tale scopo, la dott.ssa **Persona_1** , nella stessa lettera sopra richiamata, suggerisce all'amministrazione un Piano per l' **[...]** **Organizzazione_4** attraverso la puntuale descrizione dei percorsi e dei servizi dedicati alle persone disabili, il tutto partendo dall'accesso all'arenile da Viale Circe. Il predetto Piano prevedeva la realizzazione di bagni, spogliatoi privati e docce accessibili; la realizzazione di una mappa dello stabilimento scritta anche in braille al fine di renderla fruibile anche da parte delle persone non vedenti; la realizzazione di camminamenti e passerelle per le persone con disabilità; la creazione di passerelle che portano al mare; l'installazione di 20 postazioni dedicate alle persone con disabilità; la presenza di lettini fruibili anche da persone con disabilità; la disponibilità delle sedie "sand and sea"; la presenza di info-point e di box deposito per lo stazionamento delle carrozzelle e la realizzazione di postazioni per non deambulanti da posizionare il più vicino possibile alla battigia.
- h) nulla di quanto indicato dalla Consulta Disabilità della Regione Lazio è stato realizzato. Sul punto si segnala l'articolo uscito su **Org_5** **[...]** o scorso 15 agosto 2021 intitolato: "Lidi comunali: per i disabili costi alti e pochi servizi" - La dott.ssa **Persona_1** componente della

Organizzazione_3 dichiara: "Ignorato ogni suggerimento";

- i) il problema della impossibilità di accesso alle spiagge per le persone con disabilità negli arenili comunali dati in gestione all' *[...]* *Controparte_5* è stato oggetto anche di un esposto presentato nel 2021 presso la Procura della Repubblica di Latina dai Sigg. *Parte_3* (in rappresentanza dell'Associazione " *[...]* *Org_6* ") e *Per_3* (in rappresentanza del *Org_7* di *CP_4*).
- j) l'inaccessibilità degli impianti di balneazione contrasta con quanto espressamente stabilito dall'art. 23 comma 3 Legge n. 104 del 1992. 13)
- k) il problema della inaccessibilità degli stabilimenti dati in concessione ai privati è viepiù aggravato dal fatto che anche l'accesso alle spiagge pubbliche libere ubicate nel litorale del Comune di *CP_4* risulta impossibile per il ricorrente e per tutte le persone a ridotta o impedita capacità motoria a causa della presenza di numerose barriere architettoniche.
- l) in data 11 luglio 2021 il Geometra *CP_6* si è recata, in qualità di Consulente Tecnico di Parte del ricorrente, presso il litorale del Comune di *CP_4* al fine di rilevare quanti punti di accesso alla spiaggia che non sono a pagamento (id est: *Org_8*), "fossero dotati di infrastrutture che consentano la fruibilità e l'accessibilità" (cfr. allegato n. 6, Perizia Tecnica di Parte del 08.08.2021). Nel corso dell'accurato sopralluogo il Geometra *CP_6* ha potuto riscontrare quanto segue: A) Lungomare Matteotti incrocio SS07: Il punto di accesso di questo tratto di spiaggia è ostruito dalla presenza della segnaletica, ed è privo di scivoli e adeguate strutture per la fruizione della spiaggia per le persone con disabilità. B) Via Circe all'altezza del civico 4: L'unico scivolo presente è quello utilizzato per il trasporto del natante che non è idoneo alla discesa dei disabili in carrozzina. C) Viale Circe n. 12: In questo tratto del litorale si segnala la completa assenza di dispositivi volti all'abbattimento delle barriere architettoniche. D) Viale Circe n. 92: L'accesso pubblico ivi realizzato è in parte provvisto di rampa, ma la sabbia ha invaso l'inizio della rampa stessa ed è sprovvisto di percorso che arrivi alla battigia. Il CTP conclude che "non si è rilevato alcun accesso consono e attrezzato per la

fruizione della spiaggia in autonomia per le persone con disabilità motoria, negli accessi alle spiagge pubbliche libere e non a pagamento".

- m) la Legge 104/92, meglio nota come "Legge quadro sull'handicap", tra le proprie finalità indicate nell'art. 1 comma 1, stabilisce che: "La Repubblica: A) garantisce il pieno rispetto della dignità umana ed i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società (...)", dopodiché l'articolo 23, comma 3, pone l'obbligo in capo agli enti locali di rendere accessibili gli impianti di balneazione nonché di rendere effettiva la possibilità per le persone disabili di accedere al mare. La disposizione testé citata stabilisce che "Le concessioni demaniali per gli impianti di balneazione e i loro rinnovi sono subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del Decreto del Ministero dei Lavori pubblici 14 giugno 1989 n. 236 di attuazione della Legge 9 gennaio 1989 n. 13 ("Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati") e all'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone handicappate"
- 17) Anche laddove vi siano oggettive difficoltà strutturali, la Legge n. 494 del 1993 indica che l'accessibilità al mare deve essere comunque garantita: "Ferma restando la norma di cui all'art. 23, comma 3, Legge n. 104/1992, laddove esistano obiettive difficoltà strutturali e ambientali, accertate dall'autorità marittima competente, alla predisposizione di specifici accessi da parte di ciascun concessionario, l'accesso al mare da parte dei soggetti handicappati è comunque garantito dalla realizzazione di idonee strutture per tratti orograficamente omogenei di litorale. L'autorità marittima competente individua entro il 31 dicembre 1993 gli stabilimenti balneari più idonei a dotarsi delle strutture di cui al presente comma e promuove l'accordo con tutti i concessionari di stabilimenti balneari che insistono sul medesimo tratto omogeneo di litorale".
- n) per quanto riguarda l'accessibilità delle spiagge pubbliche, libere e non a pagamento, già l'articolo 27 della Legge 118/1971 specificava che "gli edifici pubblici o aperti al pubblico e le istituzioni scolastiche, prescolastiche o di interesse sociale di nuova edificazione dovranno essere costruiti in conformità alla circolare del Ministero dei lavori pubblici del 15 giugno 1968 riguardante l'eliminazione delle barriere architettoniche anche apportando le possibili e conformi varianti agli edifici appaltati o già costruiti all'entrata in vigore della presente

legge". E aggiungeva che "in nessun luogo pubblico o aperto al pubblico può essere vietato l'accesso ai minorati".

- o) in materia di accessibilità delle spiagge e del mare, sono rilevanti anche alcune Circolari indirizzate alle Autorità Marittime, che concorrono a fornire ulteriori elementi legati alle "regole" concessorie delle aree del demanio marittimo. A emanarle è l'ex [...] *Org_9* (negli anni le sue competenze sono state divise, attribuite e riassegnate a diversi ministeri. A oggi le sue funzioni sono in carico principalmente al *Organizzazione_10* [...] già a partire dal 1977. Nella circolare n. 170 del 18 novembre 1977, facendo riferimento all'articolo 23 della Legge 118/71, c'è l'invito a favorire le persone con disabilità con "l'obbligo negli atti di concessione ai titolari di stabilimenti balneari ed ai gestori delle spiagge libere di eseguire i lavori necessari per rendere possibile agli handicappati l'accesso agli arenili." Successivamente, nel 1990, con la circolare n. 259 del 23 gennaio, con riferimento sia alla Legge n. 13/89 che al DM 236/89 è dato l'obbligo al concessionario degli stabilimenti di balneazione o comunque strutture connesse alla fruibilità della balneazione di rendere la struttura "visitabile" con anche la predisposizione di un locale igienico e di percorsi orizzontali per l'effettiva possibilità di balneazione. Dopodiché con la circolare n. 280 del 15 marzo del 1992, viene richiamata l'applicazione della Legge n. 104/92 (art. 23, comma 3), appena emanata. 20)
- p) il *Controparte_4* attualmente non adempie all'obbligo giuridico di garantire sul proprio territorio la presenza di una spiaggia pubblica, libera e non a pagamento, priva di barriere architettoniche e dunque accessibile e fruibile anche dalle persone con ridotta o impedita capacità motoria, né la presenza di stabilimenti balneari in grado di consentire alle persone con disabilità motoria di accedere alla spiaggia e, da qui, alla battigia e infine al mare. Nei luoghi pubblici dettagliatamente indicati nella Perizia Tecnica depositata agli atti, l'accesso alla spiaggia e al mare per il ricorrente è impedito dalla presenza delle barriere architettoniche, mentre gli stabilimenti balneari - ossia le spiagge date in concessione ai privati - non risultano conformi alle norme di legge, ai regolamenti, ai decreti e alle circolari sopra richiamate in quanto gli stessi sono privi di pedane, passerelle e camminamenti idonei al transito e alla sosta di una persona in carrozzina e/o di ogni altra attrezzatura - bagni, docce, sedie job,

spogliatoi - in grado di consentire anche alle persone che si spostano con la sedia a ruote di accedere in spiaggia, sostare in una postazione all'ombra, muoversi, avvicinarsi alla battigia ed entrare in acqua.

- q) la presenza delle barriere architettoniche nei luoghi e negli spazi pubblici costituisce pertanto un problema di rilevanza sociale che comporta, per tutte le persone disabili, ricadute negative in termini di mancata fruibilità di alcuni diritti soggettivi fondamentali. La mancata eliminazione da parte del *Controparte_4* delle numerose barriere architettoniche che insistono sul suo litorale marino e all'interno degli stabilimenti balneari, comprime inevitabilmente il diritto all'eguaglianza, alla non discriminazione, alla mobilità e all'inclusione sociale di *CP_1*, il quale viene di fatto discriminato rispetto alle altre persone a cagione della sua disabilità fisica. Alla amministrazione comunale spetta: a) l'obbligo di garantire che le concessioni per gli impianti di balneazioni siano subordinate alla piena visitabilità degli impianti stessi e all'effettiva possibilità per la persona disabile di accedere al mare; b) la gestione e l'adeguamento delle strutture - parcheggi dedicati, pedane, passerelle, camminamenti, postazioni all'ombra, sedie job, bagni, docce e spogliatoi adatti - in grado di garantire la piena fruibilità degli spazi pubblici, liberi e non a pagamento - e quindi anche delle spiagge e del mare - alle persone che si spostano con l'ausilio della sedia a ruote. La Costituzione della Repubblica italiana all'art. 16 garantisce il diritto alla mobilità di ogni cittadino; la concreta fruizione di questo diritto per le persone con disabilità, sancita dal principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, costituisce lo strumento e la precondizione indispensabile per ciascun individuo per potere esercitare tutta una serie di diritti nonché per integrarsi nell'ambiente sociale. L'art. 3, comma 2, della Costituzione demanda al legislatore il compito di rimuovere tutti gli ostacoli di ordine economico e sociale che possono impedire l'attuarsi in concreto del principio di eguaglianza. E' proprio sulla base di questa specifica previsione costituzionale che va inquadrata tutta la legislazione ordinaria in tema di disabilità, ed il correlato obbligo per le pubbliche amministrazioni di eliminare le barriere architettoniche. 25) Con l'entrata in vigore in Italia della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 2006 grazie alla Legge n. 18 del 3 marzo 2009, il predetto diritto alla mobilità e all'eguaglianza si sono qualificati ulteriormente come

diritti all'accessibilità. Tali diritti sono inoltre strettamente correlati alla realizzazione di alcuni dei più rilevanti principi, cui è finalizzata la Convenzione stessa come sanciti all'art. 3, vale a dire il diritto per le persone con disabilità alla vita indipendente e all'inclusione sociale.

26) Giova ribadire in questa sede che la legge n. 67 del 2006 ha l'obiettivo di combattere la discriminazione subita dal disabile in una società non ancora a misura di disabile. Sul punto è stato giustamente osservato come la predetta legge, per esprimere appieno tutte le sue potenzialità, vada considerata unitamente alla legislazione in materia di disabilità richiamata sia nelle norme di fonte sopranazionale (ad esempio la convenzione ONU del 2006) sia in quelle di cui alla legislazione interna. La condotta di colui (privato, ente pubblico o Pubblica Amministrazione) che omette di rimuovere le barriere architettoniche comprimendo con ciò i diritti delle persone con disabilità, è riconducibile nell'alveo della nozione di discriminazione indiretta ex art. 2, comma 3, legge n. 67/2006. A caratterizzare la discriminazione indiretta, infatti, è la condotta apparentemente neutra, il non palesare cioè una discriminazione negli intenti attuandola però in concreto. Nel caso di specie, la discriminazione indiretta attuata dal CP_4 di CP_4 consiste nell'aver omesso una condotta materiale prescritta dalla legge (id est: rendere concreto ed effettivo per le persone con disabilità motoria l'accesso alle spiagge e al mare). Secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Corte di Cassazione, terza sezione civile, sentenza n. 3691/20; Cass. civile, sezione terza, sentenza n. 18762/16), l'impossibilità di accedere in modo autonomo, sicuro e dignitoso in un luogo, in uno spazio o in un edificio pubblico, rientra a pieno titolo tra le condotte discriminatorie tutelate dalla legge n. 67 del 2006.

29) Anche numerose pronunce della giurisprudenza di merito hanno stabilito che la mancata rimozione delle barriere architettoniche negli edifici, nei luoghi e negli spazi pubblici costituisce discriminazione di tipo indiretto ex art. 2, comma 3, Legge n. 67/2006 (cfr. ex plurimis, Tribunale di Roma, seconda sezione civile, R.G. 60073/2010, Giudice dott. Federico Salvati, ordinanza del 22.10.2011; Tribunale di Roma, sezione diritti della persona e immigrazione, R.G. 2968/2018, Giudice dott.ssa Cecilia Pratesi, ordinanza del 31.05.2018; Tribunale di Roma, prima sezione civile, R.G. 62210/2015, Giudice dott.ssa Monica Velletti, ordinanza del 07.09.2017; Tribunale di Latina, prima sezione civile, R.G. 5654/2014, Giudice dott.ssa Mariella Facchini, ordinanza del

12.03.2018; Tribunale di Vicenza, seconda sezione civile, R.G. 964/2016, Giudice dott. Dario Morsiani, ordinanza del 13.09.2017; Tribunale di Milano, prima sezione civile, R.G. 49736/2013, Giudice dott.ssa Loreta Dorigo, ordinanza del 23.06.2016; Tribunale di Milano, prima sezione civile, R.G. 14161/2008, Giudice dott.ssa Maria Luisa Padova, ordinanza del 09.08.2011; Tribunale di Milano, prima sezione civile, R.G. 11458/2013, Giudice dott.ssa Stefania Micciché, ordinanza del 20.11.2014). 30) Più nello specifico, in materia di condotta discriminatoria causata dalla mancata rimozione delle barriere architettoniche nell'accesso alle spiagge e al mare, si segnalano due importanti pronunce emesse da questo stesso Tribunale: Tribunale di Latina, prima sezione civile, R.G. 5654/2014, Giudice dott.ssa Mariella Facchini, ordinanza del 12.03.2018 (cfr. allegato n. 7); Tribunale di Latina, prima sezione civile, R.G. 6017/2018, Giudice dott.ssa Paola Romana Lodolini, ordinanza del 03.06.2020 (cfr. allegato n. 8). A tale proposito i ricorrenti, nel richiamare il concetto di discriminazione indiretta così come elaborato e ricostruito dalla giurisprudenza di merito, rilevano che la condotta omissiva del *Controparte_4* può definirsi a pieno titolo discriminatoria ai sensi dell'art. 2, comma 3, Legge n. 67/2006, se è vero, come è vero, che il Sig. *CP_1* e, con lui, tutte le persone con disabilità motoria, a causa della loro disabilità, vengono a trovarsi all'interno del territorio comunale in una situazione di oggettivo svantaggio rispetto agli altri cittadini in quanto non viene loro garantito il diritto di accedere alle spiagge e al mare. 31) Peraltro, secondo due note sentenze della Corte costituzionale - la 167 del 1999 e la 251 del 2008 -, l'obbligo di rimuovere le barriere architettoniche viene posto dalla Costituzione (art. 3, comma 2) a carico delle Pubbliche Amministrazioni non solo al fine di dare piena attuazione al diritto alla parità di trattamento e alla vita di relazione, ma anche al fine, più generale, di salvaguardare "la personalità e i diritti dei disabili che trovano base costituzionale anche nel fondamentale diritto alla salute degli interessati, intesa quest'ultima nel significato proprio dell'art. 32 Cost., comprensivo anche della salute psichica oltre che fisica" (cfr. Cort cost. n. 251 del 2008). Pertanto, secondo questo orientamento della Corte costituzionale, richiamato e fatto proprio dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 3691/2020, non intervenire per rendere accessibile un luogo o uno spazio pubblico ad una persona che si muove sulla sedia a ruote incide negativamente non solo sul suo diritto alla accessibilità,

mobilità o alla vita di relazione, ma anche sul suo diritto alla salute intesa nella sua accezione più ampia.

- r) sulla base degli stessi motivi illustrati nei paragrafi precedenti, risulta pacifico che nel caso di specie il comportamento discriminatorio attuato dal Comune di CP_4 assume carattere collettivo, nel senso che vittima della discriminazione non è soltanto CP_1, ma sono tutte quelle persone con disabilità che nel corso delle stagioni estive sono costrette a spostarsi nei comuni limitrofi poiché non possono accedere alle bellissime spiagge e al mare di CP_4 a causa della presenza delle barriere architettoniche. Il che legittima l'associazione Controparte_3 ad agire nel presente giudizio nei confronti del Controparte_4 ai sensi dell'art. 4, comma 3, legge n. 67/2006. Tutte le volte in cui l'azione positiva (che nel caso di specie consiste nel rendere accessibile la spiaggia e il mare anche per le persone con disabilità) trova il suo fondamento nella legge, il Tribunale può essere chiamato a dettare le regole al soggetto inadempiente ovvero, come in questo caso, alla Pubblica Amministrazione, proprio come stabilito dall'articolo 28, comma 5, D.lgs n. 150/2011; ciò all'evidente scopo di rimuovere gli effetti della discriminazione attuata nei confronti dei ricorrenti.

Chiedevano pertanto la condanna del CP_4 di CP_4 sulla base della Legge n. 67/2006 e, nel contempo, che allo stesso venga ordinato, ex art. 28, comma 5, Dlgs n. 150/2011, di cessare la condotta discriminatoria mediante la pronta realizzazione delle opere e degli interventi necessari a rimuovere le barriere architettoniche presenti sul suo territorio e nelle sue spiagge così come verrà meglio specificato nelle conclusioni del presente atto nonché il risarcimento del danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 28 comma 5 D.lgs n. 150/2011 per CP_1, ex art. 1226 c.c. di euro 20.000,00 mentre con riferimento al risarcimento del danno non patrimoniale subito dall' Controparte_7 (discriminazione di carattere collettivo) una quantificazione equitativa ex art. 1226 c.c. pari ad Euro 6.000,00 (seimila/00), ordinare, ex art. 3, comma 4, L. 67/2006, la pubblicazione del provvedimento a spese del CP_4 di CP_4 su uno dei quotidiani a maggiore diffusione nel territorio interessato.

Si costituiva con memoria del 16 giugno 2022 il Controparte_4 deducendo:

- a) parte ricorrente, lamenta, in sintesi, l'inaccessibilità degli impianti di balneazione dati in concessione a privati così come l'inaccessibilità delle spiagge libere presenti sul litorale di CP_4 , per tutte le persone a ridotta o impedita capacità motoria a causa della presenza di numerose barriere architettoniche.
- b) a sostegno di quanto affermato parte ricorrente ha depositato in atti una perizia di parte a firma del geom. CP_6 datata 08.08.2021. Detta perizia, come potrà agevolmente osservarsi, è assolutamente lacunosa, parziale e limitata rispetto alla più vasta quantità dei tratti di arenile libero, risolvendosi addirittura in mere affermazioni prive di supporto documentale e fotografico con riferimento ai tratti di arenile oggetto di concessione balneare a terzi (stabilimenti balneari).
- c) in ordine alle spiagge libere rilevava che il litorale di CP_4 ha una lunghezza complessiva di ml. 12.098,00, dunque di un certo rilievo quantitativo, di cui il 49,6% è destinato a spiaggia libera. Il restante litorale è oggetto di concessioni demaniali marittime, nella specie con la configurazione di stabilimenti balneari;
- d) la CTP di parte attrice è parziale e generica, innanzitutto perché si dà atto che i rilievi sono stati effettuati sul lungomare e dunque non sull'intero litorale bensì soltanto nella parte "cittadina" (come visto l'arenile di CP_4 è molto più esteso del lungomare cittadino) e comunque, anche rispetto al lungomare sono soltanto 4 gli accessi posti in evidenza come inadeguati (uno dei quali peraltro, quello su Viale Circe 92, dotato di rampa di accesso alla spiaggia a norma, la cui dedotta parziale copertura con la sabbia è dovuta ad estemporanei fenomeni ventosi) rispetto alla finalità di interesse, nonostante nella perizia si affermi che "su tutto il lungomare non si è rilevato alcun accesso consono e attrezzato per la fruizione della spiaggia in autonomia per le persone con disabilità motoria, negli accessi alle spiagge pubbliche libere e non a pagamento.": affermazione, quest'ultima, priva di riscontro documentale e comunque non veritiera;
- e) come affermato dal Dirigente responsabile del Demanio Marittimo del Comune di CP_4 , da diversi anni l'ufficio, in assenza di risorse economiche per garantire i servizi essenziali, provvede, ai sensi del Regolamento Regionale Lazio n. 19/2016, tramite Avviso Pubblico, ad

assegnare in convenzione a privati alcuni tratti di spiaggia libera, proprio al fine di provvedere ad assicurare gratuitamente all'utenza i servizi essenziali per la balneazione, tra cui espressamente "quelli riferiti all'abbattimento delle barriere architettoniche, attraverso la posa a secco di camminamenti, scivoli ecc.. nonché l'utilizzo di attrezzature (sedie Job ecc..) che possano permettere, non solo l'arrivo del disabile senza impedimenti strutturali, ma anche poter effettuare il bagno in sicurezza." Tale obbligo, a carico dei privati che aderiscono, viene poi espressamente esplicitato e previsto in atti di convenzione debitamente firmati. Anche per l'anno in corso è stato pubblicato Avviso per affidamento in convenzione delle spiagge libere, ad esito del quale verranno firmate le relative convenzioni di affidamento con conseguente allestimento "di camminamenti, scivoli ecc.. nonché l'utilizzo di attrezzature (sedie Job ecc..) che possano permettere, non solo l'arrivo del disabile senza impedimenti strutturali, ma anche poter effettuare il bagno in sicurezza." , come avvenuto negli anni precedenti. L'Ente comunale sta, dunque, facendo quanto nelle sue possibilità per l'eliminazione delle barriere architettoniche o comunque di quelle ancora in parte esistenti, proprio al fine di non incorrere nella lamentata discriminazione tra le diverse tipologie di utenti e con la consapevolezza dell'importanza e della priorità che la questione assume, anche sotto un profilo di civiltà sociale. Con riferimento poi alle asserite sollecitazioni rivolte all'Ente da parte del Presidente della Consulta *Organizzazione_3* , delle medesime non vi è evidenza alcuna, e, tanto ciò è vero che dell'unica nota presente in atti (Doc. 12 foliaro di controparte) datata 26.06.2021, il *Controparte_4* ne ha avuto conoscenza soltanto con la notifica del ricorso e con il conseguente accesso al fascicolo telematico. Detta nota era, infatti, indirizzata all' *Controparte_5* , ente dotato di autonomia gestionale ed economico/patrimoniale, che in altrettanta autonomia non ha ritenuto di condividere la medesima con l'Amministrazione comunale, rimasta, pertanto all'oscuro anche dei suggerimenti dati dalla Consulta Disabilità della *Org_2* nel Piano per l'abbattimento delle Barriere Architettoniche.

- f) In ordine alle spiagge in concessione come ancora specificato dal Dirigente comunale responsabile del Demanio Marittimo, nei tratti di arenile in concessione, ossia sui tratti in cui il Comune non ha la gestione diretta dello spazio demaniale né la disponibilità, i titolari

degli stabilimenti balneari e delle relative concessioni devono garantire obbligatoriamente ex lege alcuni servizi definiti essenziali, tra cui, appunto, quello finalizzato a garantire l'accesso in spiaggia, la libera circolazione e la balneazione delle persone affette da disabilità. Il mancato assolvimento di tale obbligo, nonostante continue verifiche di diverse Forze dell'Ordine, ad oggi non è mai stato rilevato e contestato né sui tratti concessionati né sulle spiagge libere in convenzione, di cui poc'anzi si è detto;

- g) la perizia di parte a firma del Geom. CP_6 documenta e prova una situazione diversa da quella appena rappresentata, che, allo stato, dunque, non può disconoscersi. Nulla sul punto è stato provato da parte ricorrente (si veda la perizia di parte in atti) né a tal fine può ritenersi idonea la prova orale dedotta in ricorso, che, per come formulata (cap. dal n.1 al n.6) ha ad oggetto non tanto le lamentate barriere architettoniche, quanto piuttosto le segnalazioni che la Org_1 della Org_2 avrebbe fatto al Comune di CP_4 in ordine all'esistenza di tali barriere. Orbene, poiché la sistemazione dell'arenile, sia con riferimento alle spiagge libere che con riferimento a quelle concessionate, in disparte gli accessi al mare, si modifica o può modificarsi ogni anno ed ad ogni stagione balneare, è evidente che la prova testimoniale ex adverso articolata non è assolutamente idonea a dimostrare alcunchè, né l'esistenza né l'esatta consistenza delle barriere architettoniche di che trattasi, né la durata e/o l'esistenza del dedotto comportamento discriminatorio del Comune; circostanze di cui dovrà tenersi conto anche ai fini dell'eventuale quantificazione del ristoro dei danni. Prova per testi, la cui ammissibilità, dunque, si contesta espressamente. Alla luce di ciò, chiedeva CTU tecnica tesa a verificare l'attuale stato del litorale di CP_4 (spiagge libere e stabilimenti balneari) ed eventualmente dia indicazioni sugli interventi da effettuarsi, tenendo conto anche dell'esigenza dell'Ente di non vedersi costretto ad interventi eccessivamente onerosi o di impossibile esecuzione.

Concludeva pertanto chiedendo rigettare il ricorso. In subordine, in caso di accertamento di una qualche condotta indirettamente discriminatoria del Controparte_4 indicare gli interventi da eseguire, temperando da un lato l'interesse dei ricorrenti alla cessazione della discriminazione e dall'altro l'esigenza di non imporre all'ente comunale interventi eccessivamente onerosi e/o di impossibile esecuzione, con limitazione del

danno patrimoniale al minimo, anche in considerazione della condizione di invalidità del sig. CP_1 a far data dal 2011. In via istruttoria contestava l'ammissibilità della prova per testi ex adverso articolata, per le motivazioni di cui in narrativa e si chiede ammettere CTU tecnica tesa a verificare il rispetto o meno sul litorale di CP_4 delle prescrizioni normative e tecniche in materia di accessibilità e di fruizione degli spazi pubblici o aperti al pubblico per le persone affette da disabilità e ad indicare eventualmente gli interventi da eseguire.

Con ordinanza in data 20 ottobre 2022 il giudice ammetteva le prove **e in data 16 maggio 2023 veniva escusso** il teste di parte attrice [...] Tes_1 che dichiarava: Capitolo 1) del ricorso: è vero. Io ero anche presidente della Organizzazione_3. Sono proprietaria di una piccola casa a CP_4 per le vacanze. A domanda di parte convenuta: ci siamo relazionati con la dottoressa Controparte_5 che per un anno ha gestito la spiaggia. Non ricordo quando la spiaggia è stata gestita dall' CP_5 [...] mi pare tre anni fa. Dopo ma anche prima ho parlato anche con i vari assessori del Org_11 e del Org_12 non ricordo i nomi degli assessori o dei funzionari con i quali ho parlato. Qualche spiaggia è dotata di discesa a mare però non è fruibile per il disabile perché non rispetta i requisiti per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Capitolo 2 del ricorso: è vero. Capitolo 3) del ricorso: non è possibile perché non c'è nessuno che aiuta il disabile ad accedere alla riva ed al mare e non c'è un percorso in mattonato che possa consentire l'accesso alla battigia. Io rimanevo seduta senza possibilità di avvicinarmi all'acqua nonostante sappia nuotare. A domanda del procuratore di parte convenuta: mi riferisco sia agli stabilimenti balneari oggetto di concessione sia alle spiagge libere. Gli stabilimenti hanno messo un campanello per consentite al disabile di chiamare il gestore. Io suonavo e nessuno si presentava per aiutarmi a scendere Capitolo 4): è vero. Capitolo 5): è vero. Quando è stata gestita dall'azienda speciale io ho pagato 700 euro solo per il mese di agosto. Capitolo 6): io scendevo mi mettevo sul lettino e non mi spostavo perché gli spostamenti erano difficoltosi. Capitolo 7): è vero. Capitolo 8): è vero. Capitolo 9): qualcosa è stato realizzato in particolare le piattaforme dove potevano stazionare i disabili. I movimenti rimanevano difficoltosi. Il vero problema è quando il CP_4 ha gestito negli anni successivi all' CP_5 [...] . L'anno scorso il CP_4 in due spiagge libere tra il Org_13 e la Lanterna ha messo dei camminamenti non troppo idonei. Si trattava di passerelle di plastica dura che si spostavano in due occasioni sono rimasta

incastrata con le ruote della mia carrozzina e non potevo uscirne. Non abbiamo potuto accedere ai servizi igienici degli stabilimenti vicini perché non è stato posizionato un camminamento. Su quelle due spiagge libere non vi erano né lettini né ombrelloni. Ho dovuto comprare un lettino e un ombrellone e ogni mattina ero costretta a ricollocarlo perché non c'era vigilanza e non c'era un deposito. Non vi era possibilità di accedere alla battigia o di entrare in acqua e con un innaffiatoio mi facevo buttare l'acqua del mare addosso. Prima dell'anno 2021 qualche stabilimento si era attrezzato secondo le nostre indicazioni anche con prezzi più bassi. Io in particolare ho pagato mi pare 400 euro. Non so quanti stabilimenti fossero attrezzati perché io ne frequentavo uno solo. Ho constatato che gli stabilimenti mettevano soltanto un campanello fuori. Non posso dire se altri stabilimenti si fossero attrezzati perché io non andavo in giro a vedere gli stabilimenti.

Alla medesima udienza veniva escusso il secondo testimone di parte attrice *CP_6* che dichiarava Capitolo 1 del ricorso: confermo la mia CTP in data 8 agosto 2021.

Alla medesima udienza veniva escusso il terzo testimone di parte attrice *Testimone_2* Capitolo 1 delle note di trattazione scritta del 30 giugno 2022: è vero. Capitolo 2): è vero. Capitolo 3): è vero Capitolo 4): è vero.

Alla medesima udienza veniva escusso il quarto testimone di parte attrice *Testimone_3* che dichiarava: Capitolo 5 delle note di trattazione scritta del 30 giugno 2022: è vero. Non ho avuto alcun riscontro. Capitolo 6): è vero. Capitolo 7): è vero. A domanda di parte convenuta: ho visionato tutti gli stabilimenti perché cammino in spiaggia tutti i giorni. Capitolo 8): è vero. Capitolo 9): è vero. Capitolo 10): è vero. Capitolo 11): è vero.

Alla medesima udienza è stato scusso il quinto testimone di parte attrice *Parte_3* che ha dichiarato: Capitolo 5 delle note di trattazione scritta del 30 giugno 2022: è vero. Capitolo 6): è vero Capitolo 7): è vero Capitolo 8): è vero A domanda di parte convenuta: conosco tutti gli stabilimenti per essere residente nel Comune di *CP_4* e porto mia madre disabile a passeggio e quindi conosco i luoghi. Capitolo 9): è vero. Io ho dovuto rinunciare ad usufruire degli stabilimenti perché non attrezzati per i disabili con mia madre anche per costi eccessivi. Mi riferisco agli stabilimenti comunali. A domanda di parte convenuta: mi riferisco a tre stabilimenti gestiti dall'azienda speciale il *Org-*, quello in prossimità della rotonda e quello in prossimità di via della Basilicata quinta traversa. Capitolo 10): è

vero Capitolo 11): finché c'era la concessione il sito era accessibile perché vi era la presenza di una rampa per le barche. Quando è cessata la concessione la rampa è rimasta ma non vi erano più i servizi per i disabili.

Con ordinanza in data 18 maggio 2023 il giudice ammetteva la CTU chiesta da parte convenuta e nominava l'ing. *Persona_4* con l'incarico di "accertare il rispetto sul litorale del Comune di *CP_4* delle prescrizioni normative e tecniche in materia di accessibilità e di fruizione degli spazi pubblici o aperti al pubblico per le persone affette da disabilità indicando gli interventi da eseguire nei luoghi e negli spazi pubblici indicati al paragrafo n. 14) - lettere A), B), C) e D) di cui all'atto introduttivo di parte attrice".

Il CTU ha concluso sostenendo che "dalla ricognizione dei tratti denunciati in ricorso è emerso:

- A) Su Via Lungo Mare Matteotti / incrocio SS7, Si è appurata la presenza di barriere architettoniche: l'accesso, infatti, è ostruito da un'insegna (Foto 1 e Foto 2) e risulta privo di pedana, rampa e quindi di una struttura adeguata a garantire la fruizione della spiaggia da parte dei diversamente abili e si constatava l'assenza di un servizio igienico;

- B) In Viale Circe, all'altezza del Civico 4, si è constatato la presenza di barriere architettoniche. Infatti, è presente una rampa di scalini, ma mancano apposite rampe di accesso e camminamenti. Inoltre, non vi sono strutture adeguate, come servizio igienico per persone diversamente abili, compromettendo l'accesso e la fruibilità della spiaggia;

C) Su Viale Circe 12, anche in questo tratto è stata riscontrata sia una completa assenza di dispositivi volti all'abbattimento delle barriere architettoniche essendo presente una rampa di scalini che non permette l'accesso in spiaggia alle persone diversamente abili che il servizio igienico (Foto 5 e Foto 6);

D) Su Viale Circe 92, venivano riscontrati dei lavori in corso. Difatti, il CTP Geom. *Persona_5* del *Controparte_4* riferiva che erano in essere lavori di manutenzione ordinaria per il ripristino della rampa di accesso all'arenile pubblico giusta determina dirigenziale n. 969 del 06.06.2023 nella quale ricopriva la figura di RUP nonché di Direttore Dei Lavori, foto 7 e foto 8 che seguono."

Il CTU ha individuato le seguenti possibili soluzioni

Riguardo al tratto situato tra il Lungomare Matteotti e la SS07, si è concordato sui lavori eseguire: - rimozione della cartellonistica pubblicitaria: È emerso, grazie alle informazioni fornite dalla Dott.ssa Per_6 del Comune di CP_4, che la cartellonistica esposta non possiede più la valida autorizzazione, essendo questa scaduta. Di conseguenza, è già stata avanzata una richiesta formale di rimozione al comando di polizia locale; - realizzazione di una rampa idonea con parapetto; - camminamenti che si estenderanno per una lunghezza complessiva di circa 97 metri; - bagno chimico; - sedia "Job". Riguardo al tratto di Viale Circe 4, si è concordato sui lavori eseguire: - realizzazione di una rampa idonea con parapetto; - camminamenti che si estenderanno per una lunghezza complessiva di circa 60 metri; - bagno chimico; Riguardo al tratto di Viale Circe 12, si è concordato sui lavori eseguire: - realizzazione di una rampa idonea con parapetto; - camminamenti che si estenderanno per una lunghezza complessiva di circa 53 metri; - bagno chimico. Riguardo al tratto di Viale Circe 92, si è concordato sui lavori eseguire: in questo tratto come descritto precedentemente erano in atto lavori di manutenzione ordinaria della rampa e contestualmente sarebbero stati eseguiti camminamenti per creare continuità fino a ridosso della battigia. In questo tratto vi è già la presenza di un bagno per le persone diversamente abili.

Parte attrice ha depositato note conclusive in data 16 luglio 2024 così concludendo:

“ritenere e dichiarare in via preliminare che la mancata eliminazione delle barriere architettoniche e/o le inadeguatezze strutturali che impediscono al Sig. CP_1 e alle persone con disabilità, all'interno del territorio di Terracina (LT), la piena accessibilità e/o visitabilità – in condizione di autonomia e sicurezza – degli impianti di balneazione dati in concessione ai privati, nonché l'effettiva possibilità per gli stessi di accedere alla spiaggia/battigia e al mare nei punti in cui l'accesso ai predetti luoghi è libero e non sottoposto a pagamento, costituisce una discriminazione indiretta posta in essere dal Comune di Terracina (LT) in danno del Sig. CP_1
[...] così come di ogni altra persona diversamente abile ai sensi dell'art. 2, comma 3, legge n. 67/2006, e, per l'effetto: 1) ordinare, ex art. 3, comma 3, la cessazione immediata del comportamento discriminatorio posto in essere dal Comune di Terracina (LT) in forma individuale - ossia nei confronti del Sig. CP_1 - ed in forma collettiva - ossia nei confronti di ogni altra persona con disabilità -, ciò mediante: A) la rimozione, entro termini congrui e comunque non superiori a sei mesi, delle barriere architettoniche presenti nei luoghi e negli spazi pubblici indicati nei tratti di spiaggia indicati al paragrafo n. 14) - lettere A), B), C) e D) - di cui alla premessa in fatto del ricorso introduttivo del presente giudizio. In particolare: Con riferimento al tratto situato tra il Lungomare Matteotti e la SS07: rimozione della cartellonistica pubblicitaria; realizzazione di una rampa idonea con parapetto; camminamenti che si

estenderanno per una lunghezza complessiva di circa 97 metri; n. 4 postazioni per le persone con disabilità bagno chimico e doccia accessibili alle persone con disabilità motorie; sedia "Job". Con riferimento al tratto di Viale Circe 4: realizzazione di una rampa idonea con parapetto; camminamenti che si estenderanno per una lunghezza complessiva di circa 60 metri; n. 4 postazioni per le persone con disabilità bagno chimico e doccia accessibili alle persone con disabilità motorie; sedia "job"; Con riferimento al tratto di Viale Circe 12: camminamenti che si estenderanno per una lunghezza complessiva di circa 53 metri; n. 4 postazioni per le persone con disabilità; bagno chimico accessibile alle persone con disabilità motorie; Con riferimento al tratto di Viale Circe 92: installazione servizio doccia accessibile alle persone con disabilità motorie; B) la pronta realizzazione – entro termini congrui e comunque non oltre sei mesi – di ogni opera necessaria in grado di garantire al Sig. **CP_1** [...] e alle persone con disabilità l'accesso in condizioni di autonomia e sicurezza alle spiagge pubbliche, libere e non sottoposte a pagamento presenti all'interno del territorio di **CP_4**, oltre a quelle espressamente indicate al punto precedente. In particolare l'accessibilità alle spiagge libere dovrà essere garantita dalla presenza: b1) di una passerella che dovrà avere una pendenza inferiore al 10%, e dovrà essere larga circa 2,50 consentendo così il doppio passaggio (per fare in modo che le persone con ridotte capacità motorie possano essere affiancate e aiutate nel percorso). La passerella, con idonei parapetti, sarà in legno e posata su sacchi in materiale ecologico contenenti sabbia che si andranno ad adagiare sulla sabbia esistente, la quale quindi non verrà modificata. La predetta passerella sarà inoltre dotata di sensori e segnalatori anche per consentirne il tragitto da ipovedenti; b2) la realizzazione di camminamenti laterali e passerelle per le persone con disabilità da posizionare sulla spiaggia, la quale dovrà essere attrezzata con strutture a loro dedicate, quali servizi igienici, docce e spogliatoi accessibili, così come previsto dalla legge n. 104/92; b3) la disponibilità delle sedie "sand and sea" e di box deposito per lo stazionamento delle carrozzelle, nonché la realizzazione di postazioni per non deambulanti da posizionare il più vicino possibile alla battigia; b4) l'accesso al mare delle persone con disabilità mediante la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia e la presenza di idonei ausili tecnici - cosiddetta sedia job - che garantiranno alla persona con disabilità la effettiva possibilità di entrare in acqua. In subordine, nel caso in cui le opere indicate alle lettere b1), b2), b3) e b4) non fossero realizzabili, si chiede che il Tribunale adito ordini al **Controparte_4** di adottare, entro il termine fissato nel provvedimento, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate. Il piano verrà adottato, ai sensi dell'art. 28, comma 5, Dlgs. n. 150/2011, sentito l'ente collettivo ricorrente ovvero l' **Controparte_8** [...] . 2) i ricorrenti chiedono altresì ex art. 614-bis c.p.c. che il **CP_4** [...] venga condannato a corrispondere loro la somma di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00), o quella maggiore o minore somma che risulterà di

giustizia, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione degli obblighi di fare che saranno previsti e stabiliti nell'emanando provvedimento; 3) condannare il CP_4 [...] a risarcire: a) al Sig. CP_1 il danno non patrimoniale che fin d'ora si quantifica in via equitativa in Euro 20.000,00 (ventimila/00), ovvero in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal fatto al saldo, il tutto sulla base di quanto esposto ai punti dal n. 33 al n. 42 del presente atto; b) all' Controparte_8 [...] il danno non patrimoniale che fin d'ora si quantifica in via equitativa in Euro 6.000,00 (seimila/00), ovvero in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal fatto al saldo. il tutto sulla base di quanto esposto ai punti dal n. 33 al n. 42 del presente atto; 4) ordinare, ex art. 3, comma 4, L. 67/2006, la pubblicazione del provvedimento a spese del Comune di CP_4 su uno dei quotidiani a maggiore diffusione nel territorio interessato”.

Parte convenuta ha depositato note conclusive in data 25 luglio 2024 così concludendo

“In conclusione, da un lato è emersa la inequivocabile volontà dell'Ente di adeguarsi e rispettare gli obblighi imposti dalla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche, percorso già avviato ed via di definizione, come rappresentato dal Consulente, dall'altro lato sono emerse “pretese”, che, seppur comprensibili, non possono essere direttamente riconducibili all'azione per cui vi è causa (ci si riferisce alla richiesta di posizionare docce sui tratti liberi di arenile, quale servizio aggiuntivo e migliorativo rispetto all'abbattimento delle barriere architettoniche), rispetto alle quali, tuttavia, l'Ente si è impegnato a verificarne la fattibilità anche compatibilmente con le risorse in bilancio. Alla luce di quanto sopra, e delle risultanze della CTU svolta, il Controparte_4 si riporta alle conclusioni già rassegnate nei propri precedenti scritti difensivi, di cui si chiede l'integrale accoglimento, con particolare riferimento al rigetto, anche parziale, della domanda risarcitoria”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda formulata dagli attori è fondata e deve pertanto essere accolta nei limiti di seguito indicati.

Deve anzitutto riconoscersi la legittimazione ad agire di CP_1 trattandosi di persona con disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge n.

104/92 come da verbale di visita collegiale dell'^{Parte} di Pt_2 del 31 marzo 2011 (all. 1) del ricorso, legittimazione non contestata da parte convenuta.

Deve inoltre riconoscersi legittimazione all' Associazione " [...] Controparte_3 , trattandosi di associazione iscritta nell'elenco delle associazioni e degli enti legittimati ad agire in giudizio per la tutela delle persone con disabilità secondo quanto stabilito dall'art. 4, comma 3 L. n. 67/2006 (cfr all. 3,4 e 5), legittimazione non contestata da parte convenuta.

Nel merito si rileva che l'esame dei testi sopra indicati e gli accertamenti compiuti dal CTU a seguito di verifica dei luoghi come risultanti dalle fotografie in atti consentono di ritenere provata l'inidoneità delle strutture e degli stabilimenti e la loro non corrispondenza ai dettami imposti dalla legge e in particolare dall'art. 23 comma 3 Legge n. 104 del 1992 e DM 236/1989 tali da non consentire l'accessibilità alla spiaggia e al mare per le persone diversamente abili. Il CTU ha riscontrato la presenza di barriere architettoniche in tutti i siti visitati. Soltanto in quello di via Circe n. 92 ha riscontrato la presenza di lavori per il ripristino della rampa di accesso all'arenile pubblico. In particolare, in via Lungo Mare Matteotti / incrocio SS7 è stata accertata la presenza di barriere architettoniche costituite dall'accesso ostruito da un'insegna, privo di pedana o rampa, l'assenza di un servizio igienico. In Viale Circe, all'altezza del Civico 4 è stata accertata la presenza di barriere architettoniche costituite da una rampa di scalini e assenza di apposite rampe di accesso e camminamenti, assenza di igienico per persone diversamente abili. Su Viale Circe 12 è stata accertata la presenza di barriere architettoniche costituite da una rampa di scalini che non permette l'accesso in spiaggia alle persone diversamente e assenza del servizio igienico. Quanto constatato costituisce quindi discriminazione indiretta delle persone disabili ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge n. 67/2006 e deve pertanto ritenersi fondata l'azione promossa per ottenere la cessazione della condotta discriminatoria e la condanna del convenuto al risarcimento del danno non patrimoniale ai sensi della legge n. 67 del 2006 e dell'art. 28, comma 5, del D.lgs. n. 150/2011 laddove prevede la condanna al risarcimento del danno e l'ordine della cessazione del comportamento ed inoltre ogni utile provvedimento idoneo a rimuovere gli effetti della condotta discriminatoria.

Deve quindi essere ordinato al CP_4 convenuto di realizzare le opere e gli interventi individuati nella CTU entro il 31 maggio 2025 quindi prima

dell'inizio della stagione balneare per consentire alle persone diversamente abili la piena fruizione del bene demaniale.

Il **CP_4** convenuto deve inoltre essere condannato, in via equitativa, al risarcimento del danno non patrimoniale in ragione della lesione del diritto alla fruizione del mare e della spiaggia così come accertato per la presenza delle riscontrate barriere architettoniche ai sensi dell'art. 28, comma 5, del D.Lgs. n. 150 del 2011 ipotesi che rientra quindi nei casi normativamente previsti di risarcibilità dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c..

Riguardo la quantificazione deve tuttavia rilevarsi che **CP_1** ha già agito per la lesione del medesimo diritto nei confronti del **CP_9** [...] sempre tramite l'amministratore di sostegno **Parte_1**, con ricorso RG 5654/2014 conclusosi con ordinanza definitiva 1293/2018 del 12 marzo 2018 ottenendo il risarcimento nella misura di euro 18mila così come l'**Controparte_7** di euro 5.000,00 (cfr allegato 7 di parte attrice). Dal verbale di visita collegiale allegato da parte attrice (documento n. 1) risulta infatti che **CP_1** sia nato e fosse residente all'epoca in **CP_9** e pertanto deve ritenersi che, quantomeno fino al 2018, sia stato residente in **CP_9** e quindi di aver trasferito la residenza in **CP_4** in epoca successiva in occasione all'istaurazione del presente giudizio. Considerato tale ristretto lasso temporale in favore di **CP_1** si ritiene equa, pertanto, la liquidazione del danno nella misura di euro 2.000,00 mentre per l'**CP_7** " **CP_3** si ritiene equo liquidare la somma di euro 5.000,00.

Ai sensi dell'art. 28, comma 7, del D.Lgs. n. 150/2011 deve essere altresì disposta, come da richiesta, la pubblicazione della presente ordinanza sul quotidiano "Latina Oggi" a spese e cura del Comune di **CP_4**, con autorizzazione, in caso di mancato adempimento, a parte ricorrente a provvedervi direttamente, fermo il diritto di rivalsa. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, nei valori medi, con applicazione dello scaglione previsto in ragione di quanto disposto.

Non può essere accolta la richiesta formulata da parte attrice ex art.614 bis c.p.c. poiché non risulta dimostrato che le richieste e le sollecitazioni inoltrate da parte attrice o da altri Enti all'**Controparte_5** o all'**Parte** siano pervenute al **Controparte_4** e pertanto la previsione dell'obbligo

del pagamento per il ritardo ex art. 614 bis c.p.c. appare manifestamente iniquo.

Le spese per la consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto, devono essere poste a carico del *Controparte_4* pure in virtù del principio della soccombenza con riferimento al *decisum*.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni eccezione disattesa, così decide:

in accoglimento del ricorso proposto da *Parte_1* n.q. di amministratore di sostegno di *CP_1* e associazione [...] *CP_3* *Controparte_3* scientifica nei confronti del *CP_4* [...]:

- 1) accerta e dichiara la natura indirettamente discriminatoria della condotta tenuta dal *Controparte_4* consistente nel mancato abbattimento delle barriere architettoniche di ostacolo alla libera accessibilità e fruibilità delle spiagge da parte dei soggetti disabili;
- 2) ordina al Comune di *CP_4* la cessazione della condotta discriminatoria attraverso la realizzazione, entro il 31 maggio 2025 delle opere indicate nella consulenza tecnica d'ufficio disposta nel presente procedimento;
- 3) condanna il *Controparte_4* al risarcimento del danno in favore di *CP_1* nella misura di € 2.000,00 e di € 5.000,00 quanto all' *CP_7* " *Controparte_3* ";
- 4) condanna il *Controparte_4* alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori che liquida in € 145,50 per spese ed € 2.552,00 per compenso al difensore, oltre spese generali, iva e cpa;
- 5) pone definitivamente le spese della CTU, liquidate con separato decreto, a carico del *Controparte_4* ;
- 6) ordina la pubblicazione della presente ordinanza sul quotidiano "Latina Oggi", a spese e cura del Comune di *CP_4* autorizzando, in caso di

mancato adempimento, parte ricorrente a provvedervi direttamente, fermo il diritto di rivalsa.

Li 19 settembre 2024.

Il giudice

dott. Stefano Fava